



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11**

Sede Legale: C.so Mario Abbiate, 21  
13100 VERCELLI  
Tel. Centralino 0161 – 593.1

STRUTTURA COMPLESSA:  
PROVVEDITORATO ECONOMATO  
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Anna Burla

C.so M. Abbiate, 21 – 13100 Vercelli  
Tel.593.393/399 Fax 593.597  
E – Mail:  
provveditorato@asl11.piemonte.it

---

## **REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

### **Principi generali**

L'acquisizione di beni e servizi effettuata ai sensi del presente titolo deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

- L'attività di acquisizione deve essere espletata, con l'attivazione e l'apporto delle necessarie collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale di approvvigionamento specificatamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell'efficacia, dell'omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo di acquisto.
- L'attività contrattuale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 11 finalizzata all'acquisizione di forniture e servizi ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13, viene svolta dalle strutture Provveditorato, Tecnico, Patrimoniale e Farmacia Ospedaliera.
- La pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure.
- È garantito il rispetto del principio costituzionale d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le nuove procedure di acquisizione di beni e servizi.

### **Articolo 1**

#### **Norme di riferimento**

L'attività contrattuale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 11 è disciplinata dalle norme comunitarie, dal Codice Civile e dalle altre leggi speciali complementari, dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Per i contratti di beni e servizi, il cui valore sia pari o superiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, si conforma alla normativa comunitaria e statale di recepimento, tali contratti sono aggiudicati nell'osservanza delle disposizioni stabilite da tale normativa, con specifico provvedimento amministrativo e stipulati in forma pubblica, con l'intervento dell'Ufficiale Rogante.

I contratti per le forniture di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria sono disciplinati mediante le procedure di acquisizione in economia, così come previsto dal D.P.R. 20/08/2001 N. 384 ("Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia") e dall'art. 125 del D.Lgs. 12/04/06 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture").

È fatto divieto di suddividere artificiosamente le forniture al fine di eludere i limiti di importo stabiliti dalla normativa comunitaria e quelli indicati dal presente regolamento.

## **Articolo 2**

### **Acquisti in economia**

L'attività negoziale inerente gli acquisti in economia è demandata alle specifiche funzioni aziendali di approvvigionamento espletate dalle strutture Provveditorato e Tecnico, a garanzia di professionalità, unitarietà e coerenza metodologica negli acquisti, nonché a tutela dell'economicità di risultato, dell'etica e dell'immagine aziendale verso il mercato e la collettività.

Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo dei processi d'acquisto, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Gli acquisti in economia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, sono effettuati, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06, mediante cottimo fiduciario. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui l'acquisizione dei beni e la fornitura dei servizi avviene mediante affidamento a terzi.

## **Articolo 3**

### **Principi e criteri operativi**

L'attività di acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) I contratti si concretizzano con l'incontro, in forma scritta o per via telematica documentata dalla volontà delle parti.
- b) Deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto e salvo i casi di privativa industriale o esclusività tecnica.
- c) In caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, Ad offerte di fornitura comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica.
- d) Le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale, l'Azienda Sanitaria deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso.
- e) La negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione.
- f) L'Azienda con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute, ivi comprese le forme del commercio elettronico.

## **Articolo 4**

### **Tipologie di forniture e servizi**

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 125, c. 10 D. Lgs. 163/2006, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione, nei limiti di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento, di tutte le forniture di beni e servizi necessari all'attività dell'Azienda.



## **Articolo 5**

### **Qualificazione dei fornitori**

I Responsabili delle Strutture Complesse competenti, o loro delegati, dovranno procedere ad indagini di mercato, al fine di individuare possibili fornitori, in relazione alla tipologia della fornitura da acquistare, in applicazione dell'art. 125, comma 12, del D.L.vo 163/2006.

Deve essere garantita, per quanto possibile, la concorrenzialità fatti salvi i seguenti casi, debitamente e specificatamente motivati:

- forniture complementari,
- acquisti di beni e servizi in privativa industriale,
- acquisti di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti.

La scelta delle ditte da invitare dovrà avvenire, che di concerto con gli utilizzatori o i richiedenti, sulla base dei seguenti criteri esemplificativi: territorialità, affidabilità, frequenza di partecipazione a gare precedenti, rotazione, sorteggio o altri elementi ritenuti utili e risultanti dagli atti d'ufficio.

## **Articolo 6**

### **Casi particolari**

Il ricorso all'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, c. 10 lett. a), b), c) e d) del D.L.vo 163/2006, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

## **Articolo 7**

### **Cottimo fiduciario e criteri di scelta del contraente**

L'affidamento può essere effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni/servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati dall'azienda per la specifica fornitura.

La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura.

## **Articolo 8**

### **Acquisizioni di valore inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa**

Le acquisizioni di forniture di beni e servizi di tale tipologia sono acquisite previa negoziazione con fornitori di fiducia, in base ad una valutazione tecnico-economica del Responsabile competente sentito, ove necessario, il richiedente e/o l'utilizzatore, come previsto dall'art. 125, comma 11, D.L.vo 163/2006.

Il Responsabile competente interpella fino a tre fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.

La fornitura dovrà essere assegnata, di regola, al prezzo più basso; ove ritenuto necessario, il Responsabile sottopone i preventivi acquisiti al soggetto richiedente o utilizzatore oppure ad una commissione di esperti, per valutarne l'idoneità e/o l'acquisto basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## **Articolo 9**

### **Acquisizioni di valore superiore a € 20.000,00 sino alla soglia comunitaria IVA esclusa**

Le acquisizioni di forniture di beni e servizi di tale tipologia sono acquisite previa negoziazione con fornitori di fiducia, in base ad una valutazione tecnico-economica del Responsabile competente sentito, ove necessario, il richiedente e/o l'utilizzatore.

Il Responsabile competente interpella almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, in applicazione dell'art. 125, comma 11, D.L.vo 163/2006.

La fornitura dovrà essere assegnata, secondo i criteri previsti all'art. 7.

Sono sempre possibili negoziazioni con i fornitori selezionati – in quanto non esclusi in sede di valutazione tecnico-qualitative – o con l'unico fornitore selezionato, al fine di conseguire le migliori condizioni economiche, prima di addivenire alla conclusione del contratto.

## **Articolo 10**

### **Acquisizioni sino al valore di soglia comunitaria con carattere d'urgenza**

Le forniture di beni e servizi acquisite in caso d'urgenza, stante il disposto dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D.L.vo 163/2006, adeguatamente motivata da cause di forza maggiore, qualora la mancata fornitura possa compromettere l'efficienza e la continuità dei servizi, possono essere acquisite previa negoziazione con fornitori di fiducia, in base ad una valutazione tecnico-economica del Responsabile competente sentito, ove necessario, il richiedente e/o l'utilizzatore ovvero previa riconferma delle condizioni già praticate dall'ultimo fornitore, con richiesta di miglioria.

Il Responsabile competente interpella almeno tre fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.



## **Articolo 11**

### **Eccezioni**

L'Azienda può prescindere dal confronto concorrenziale previa debita motivazione e, in ogni caso, qualora si verificano le seguenti condizioni, come previsto dall'art. 57 commi 2 e 3 del D.L.vo 163/2006:

- a) Quando si tratti di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale.
- b) Nei casi di estrema urgenza determinati da casi imprevedibili e non imputabili all'azienda, limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l'emergenza verificatasi.
- c) Per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'implementazione di forniture o impianti esistenti.
- d) In caso di forniture o servizi complementari non compresi nel primo contratto concluso, che a seguito di circostanze imprevedute, siano divenuti necessari all'esecuzione della prestazione prevista dal contratto, purchè l'importo non superi nel suo complesso il 50% dell'importo del contratto principale.
- e) Per prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto.
- f) Per le pubblicazioni da effettuarsi su quotidiani o stampa periodica.

## **Articolo 12**

### **Garanzie**

Non è d'obbligo la richiesta di cauzione, sia essa provvisoria o definitiva, salvo eccezioni dovute alla natura della fornitura.

## **Articolo 13**

### **Servizi Complementari**

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari, si potrà affidare direttamente al fornitore tali servizi nel limite del 50% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, purchè di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria.

## **Articolo 14**

### **Quinto d'obbligo**

Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni o servizi, l'appaltatore è obbligato a corrisponderla alle stesse condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, sempre che l'importo complessivo sia inferiore alla soglia comunitaria.

**Articolo 15**  
**Tassa sulle gare**

L'Azienda Sanitaria e le ditte partecipanti sono tenute a versare le contribuzioni previste dalle norme vigenti (art. 1, comma 65, 67 L. 23/12/2005 n. 266, Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 26/1/2006, art. 6 D.Lgs. 163/2006) ed in particolare:

<b>Fascia di importo – IVA esclusa</b>	<b>Quota per le stazioni appaltanti</b>	<b>Quota per ogni partecipante</b>
Fino a € 150.000,00 compresi	50,00	20,00
Oltre € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria	150,00	30,00

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 26/1/2006, gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il versamento di tale contribuzione sarà dovuto dalla data che verrà fissata dall'Autorità di vigilanza.

**Articolo 16**  
**Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1/7/2006 e sarà abrogato e sostituito nel caso intervenga dalla Regione Piemonte l'approvazione di un diverso Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 163/2006.